

Servizio Attività Produttive

P.tta dei Storti n.3 – 30031 Dolo (VE) Tel. 041/5128850 Fax 041/464785
e-mail: suap@cittadellariviera.it posta certificata: suap.rivieradelbrenta@legalmail.it
sito Internet: www.cittadellariviera.it

Responsabile del Servizio: Paolo Vecchiato

COMUNE DI DOLO

Regolamento del Mercatino dell'Antiquariato

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Dolo n. 38 del 24.06.2002 e
successivamente aggiornato con Delibere di Assemblea dell'Unione dei Comuni "Città della
Riviera del Brenta" n. 19 del 01.12.2003, n. 12 del 10.03.2005, n. 10 del 23.06.2008 e n. 8
del 25.02.2010*

L.R. n. 10/2001
D.G.R.V. n. 2956/2001

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Scopo del Regolamento	3
Art. 3 – Tipologia della Manifestazione	3
Art. 4 – Individuazione dell’area	3
Art. 5 – Orario del Mercatino	4
Art. 6 – Gestione della Manifestazione	4
Art. 7 – Requisiti per la partecipazione	4
Art. 8 – Individuazione dei posteggi	4
Art. 9 – Presentazione della domanda	5
Art. 10 – Formazione delle graduatorie	5
Art. 11 – Oneri di gestione e quota di partecipazione	6
Art. 12 – Obblighi del concessionario	6
Art. 13 – Obblighi per gli espositori non professionali	6
Art. 14 – Uso dei posteggi	7
Art. 15 – Decadenza della concessione	7
Art. 16 – Documento identificativo	7
Art. 17 - Sanzioni	8
Art. 18 – Vigilanza e controllo	8
Art. 19 – Norma di rinvio	8
Art. 20 – Norma transitoria	8
Piantina - allegato sub A) alla Delibera n. 8 del 25.02.2010	9

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del Mercatino dell'Antiquariato, che ha luogo in Dolo, ogni quarta domenica del mese, istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26/8/1993.
2. Sono altresì istituiti 2 Mercatini dell'Antiquariato straordinari, da effettuare in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Dolo, nei seguenti periodi:
 - a) la domenica in cui si svolgono i festeggiamenti di "S. Rocco";
 - b) l'8 dicembre, in occasione della festività dell'Immacolata Concezione.

ART. 2
SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento definisce le diverse modalità organizzative gestionali ed autorizzative, stabilisce limiti e scadenze.

ART. 3
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE

1. La manifestazione si propone di costituire richiamo turistico per Dolo, permettendo agli espositori il piccolo commercio antiquario mediante la vendita di merci collocate su bancarelle o comunque su strutture non ancorate al suolo.
2. La mostra - mercato ha quale specializzazione merceologica esclusivamente la vendita di cose d'epoca con un minimo di 25 anni di vetustà, di oggettistica antica, di oggetti da collezione e d'artigianato, sia tipici che etnici. Possono essere venduti anche oggetti rientranti nella dizione "antiquariato" così come previsto nella deliberazione di G.R. del Veneto n. 1842 del 23.04.1996, ovvero gli oggetti con oltre cinquanta anni di vetustà, tra cui vanno ricomprese le cose di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Per tali beni devono essere osservate le disposizioni previste dal D.lgs. 29/10/1999, n. 490. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, è necessario il titolo autorizzatorio previsto dal D.lgs. 114/1989 e dalla L.R. n. 10/2001.

ART. 4
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

1. Il Mercatino ha luogo in Piazza Cantiere come evidenziato nella planimetria allegata, con n. 90 posteggi equamente divisi in n. 45 per operatori professionali e n. 45 per operatori non professionali;
2. Modifiche alla dislocazione dei singoli posteggi, ovvero spostamenti di postazione di titolari di concessione decennale, saranno oggetto di relativa modifica della planimetria e/o delle singole autorizzazioni, con provvedimento a cura del Responsabile del Servizio Attività Produttive qualora tali modifiche siano richieste dal soggetto organizzatore per questioni logistiche e tecnico-organizzative
3. Può essere autorizzato lo svolgimento di tale manifestazione nel tratto di Via Cairoli e Via Matteotti, con l'ordinanza che prevede la chiusura al traffico dello stesso tratto.

ART. 5 ORARIO DEL MERCATINO

1. L'orario di svolgimento del mercatino sarà stabilito con ordinanza sindacale, in attuazione dell'art. 50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'occupazione del posteggio potrà avvenire al massimo entro un'ora prima dell'inizio del mercato.
3. Il posteggio potrà essere abbandonato prima dell'orario previsto unicamente in casi particolari, previa autorizzazione del personale addetto alla vigilanza.
4. I posteggi che mezz'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio delle operazioni di vendita non risultino occupati saranno assegnati, per la giornata, e distinti tra operatori professionali e operatori non professionali senza possibilità di interscambio, ad altra ditta presente.

ART. 6 GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE

La gestione della manifestazione è affidata a un organizzatore - soggetto privato - con il quale l'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", mediante apposita delibera dell'Assemblea ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. e) del D.lgs. n. 267/2000, provvederà a stipulare apposita convenzione nel rispetto delle modalità di svolgimento stabilite dal presente regolamento.

ART. 7 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Al mercatino dell'antiquariato possono partecipare, per operazioni di vendita, tutti gli operatori in possesso di:
 - a) Autorizzazione per commercio su aree pubbliche nel settore non alimentare;
 - b) Esercenti di commercio in sede fissa nel settore non alimentare;
 - c) Venditori non professionali di cose di modico valore (L.R. n. 10/2001) in possesso di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.
2. Possono altresì ottenere l'assegnazione di un modulo, le Associazioni ONLUS, solo ed esclusivamente per propria propaganda o per finalità che rientrano nel loro oggetto sociale, ma con l'esclusione di qualsiasi operazione di vendita.
3. Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 10 della L.R. 06.04.2001, n. 10 gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico in quanto non provvisti di titolo autorizzatorio di cui al D.lgs. n. 114/1998.

ART. 8 INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi saranno individuati dal Comune con la delibera di adeguamento del mercatino alla L.R. n. 10/2001 ed alla D.G.R.V. n. 2956 del 09.11.2001, nonché numerati nell'apposita planimetria all. sub. lett. a).
2. La dimensione massima del posteggio è di mq. 12, e precisamente ml. 4 x ml. 3 o ml. 6 x ml. 2 (nei punti più stretti) che costituiscono un modulo base, con priorità di utilizzo di più moduli solo per i venditori professionali.

3. E' garantito un apposito spazio espositivo alle Associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse collettivo, negli spazi così come individuati nella planimetria di cui sopra.
4. Il 40% dei posteggi saranno riservati agli operatori di cui al capoverso 1 punto a) dell'articolo che precede.
5. Il 10% dei posteggi saranno riservati agli operatori di cui al capoverso 1 punto b) dell'articolo che precede.
6. Il 50% dei posteggi saranno riservati agli operatori di cui al capoverso 1 punto c) dell'articolo che precede.

ART. 9 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli operatori di cui al capoverso 1 punti a) e b) dell'art. 7 del presente regolamento dovranno presentare domanda al Responsabile del Servizio entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, per l'ottenimento della concessione decennale.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Documenti comprovanti la condizione professionale di cui al capoverso 1 punti a) e b) dell'art. 7 del presente regolamento.
2. Gli operatori di cui al capoverso 1 punto c) dell'art. 7 del presente regolamento dovranno presentare domanda direttamente al soggetto di cui all'art. 6, entro il giorno 15 del mese in cui intendono partecipare al mercatino. E' possibile presentare un'unica richiesta per l'intero anno con un massimo di 6 volte che devono essere individuate. L'assegnazione del relativo posteggio avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine, si procederà mediante sorteggio. Alla domanda dovrà essere allegata copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.

ART. 10 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La formazione delle graduatorie, da attuarsi con il criterio dell'anzianità di presenza, riguarda distintamente gli operatori professionali (capoverso 1 punti a) e b) art.7), e gli operatori non professionali (capoverso 1 punto c) art. 7), così come prescrive l'art. 9, 5° comma, lett. a) della L.R. n. 10/2001.
2. Le stesse avranno validità annuale e saranno redatte entro il 15 gennaio di ogni anno solare a cura del Comando di Polizia Locale, in base alle presenze effettive, nonché pubblicate per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
3. Ai fini dell'assegnazione della concessione decennale, in via transitoria, per gli operatori professionali sarà fornita una graduatoria da parte del Comando di Polizia Municipale, la quale darà titolo di scelta circa la collocazione del proprio posteggio.
4. Per gli operatori professionali in caso di cessione di ramo d'azienda, al subentrante spetterà di diritto, dimostrando con atto notarile stipulato in base alla Legge n. 310/1993, il subingresso nella concessione decennale.

ART. 11
ONERI DI GESTIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il soggetto organizzatore assume in proprio tutti gli oneri finanziari derivanti dall'organizzazione e dalla gestione dell'iniziativa. In particolare, sarà a carico del soggetto convenzionato:

1. l'assolvimento degli obblighi fiscali derivanti dal pagamento del C.o.s.a.p. a seguito di presentazione di regolare istanza al competente Ufficio Tributi del Comune di Dolo;
2. l'assunzione delle spese di pubblicità.

Ai soli fini della copertura delle succitate spese organizzative è previsto, da parte degli operatori ammessi, il pagamento di una quota di partecipazione stabilita in € per mq. di posteggio occupato, da versarsi direttamente al soggetto organizzatore nelle forme e nei tempi da questo stabiliti, previa ratifica dell'importo da effettuarsi con delibera di Giunta Comunale.

Alle Associazioni senza fine di lucro è richiesto il pagamento della quota di partecipazione ridotta al 50% dell'importo dovuto.

ART. 12
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Agli operatori aventi titolo, presenti nella graduatoria, che risultino assegnatari di un posteggio, è rilasciata concessione decennale. Agli stessi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale in area pubblica.

Il concessionario si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. è obbligatorio il mantenimento del proprio apparato espositivo entro i limiti dimensionali dello spazio assegnato;
2. è obbligatoria l'osservanza degli orari di effettuazione del mercatino;
3. è obbligatorio il mantenimento del proprio spazio e dell'area circostante decorosamente puliti e in ordine durante il mercatino;
4. è fatto assoluto divieto di transito e sosta ai mezzi di massa complessiva superiore a Kg 3.500 sulle aree pavimentate con acciottolato e trachite di Piazza Cantiere;
5. è fatto assoluto divieto di transito agli automezzi in genere sulle pavimentazioni in acciottolato di mattoni di Piazza Cantiere;
6. è obbligatorio preservare la pavimentazione da versamento di olio per motori su tutta l'area di Piazza Cantiere;
7. è obbligatorio parcheggiare tutti gli automezzi fuori Piazza Cantiere, nell'area appositamente riservata a parcheggio per gli espositori;
8. è obbligatoria l'esposizione mediante ombrelloni bianchi;
9. è obbligatorio pulire il posteggio assegnato al termine della manifestazione;
10. è obbligatorio rispettare i limiti dimensionali assegnati nonché gli orari della manifestazione;
11. è fatto assoluto divieto di appoggiare la merce esposta o di qualsiasi altra natura, in aree di proprietà privata o in area pubblica non espressamente prevista quale area espositiva o di vendita;
12. è obbligatorio sgomberare l'area nel termine massimo di un'ora dalla fine delle operazioni di vendita;
13. è obbligatorio rispettare i limiti di emissioni sonore di cui alla Legge n. 447/1995.

ART. 13
OBBLIGHI PER GLI ESPOSITORI NON PROFESSIONALI

Agli operatori muniti di tesserino di riconoscimento e che non esercitano attività professionale è fatto obbligo di:

1. esporre in modo ben visibile durante le operazioni di vendita il predetto tesserino;

2. esporre in modo chiaro e ben visibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante cartellino; quando siano esposti assieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino;
3. i singoli beni non possono essere venduti ad un prezzo superiore a € 258,20. Tale importo può essere aggiornato ogni 2 anni dalla Giunta Regionale del Veneto sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.

ART. 14 USO DEI POSTEGGI

1. I posteggi sono concessi nominalmente al Titolare avente diritto, che deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione; non può essere sostituito da altre persone neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
2. I posteggi concessi e/o assegnati non possono essere condivisi con altri neppure parzialmente o temporaneamente.
3. I posteggi non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo anche non oneroso, ad altra Ditta o persona, con l'esclusione degli operatori professionali muniti di titolo abilitante.
4. I posteggi non sono oggetto di subingresso per cessione o affitto d'azienda, con l'esclusione degli operatori professionali muniti di titolo abilitante ed a condizione che il subentrante eserciti attività di vendita che rientri nell'oggetto del mercatino.
5. I concessionari non potranno scambiarsi di posto in via breve.
6. I posteggi non occupati dai titolari, perché non assegnati o liberi sono assegnati giornalmente ai oggetti legittimati ad operare il commercio su aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercatino.

ART. 15 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione quando si verificano le seguenti condizioni:

1. Quando il concessionario rimanga assente per 3 edizioni anche non consecutive, nell'arco dell'anno, senza giustificato motivo;
2. Per mancato pagamento degli oneri dovuti;
3. Quando non siano poste in vendita cose d'epoca (minimo 25 anni) od oggetti classificati d'antiquariato/collezionismo;
4. Quando siano esposti e posti in vendita oggetti ritenuti di gioielleria od oreficeria;
5. Quando il concessionario non rispetti anche uno solamente degli obblighi previsti all'art.12 che precede, e questo fatto sia stato contestato per iscritto, mediante lettera A.R.;
6. Quando il concessionario non rispetti anche uno solamente degli obblighi previsti all'art.11 che precede e questo fatto sia stato contestato per iscritto, mediante lettera A.R.;
7. Quando si verificano fatti gravi di inaffidabilità o frode del concessionario.

ART. 16 DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

E' fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre, in modo ben visibile sul banco vendita, il cartellino identificativo consegnato all'atto della concessione o all'atto dell'assegnazione del posteggio, dal personale preposto.

ART. 17
SANZIONI

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €.
2. In caso di violazione alle disposizioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 10/2001, effettuate dagli operatori non professionali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 ad € 1.032,00.
3. In caso l'operatore professionale e non, ponga in vendita prodotti non rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sarà allontanato con effetto immediato dalla Polizia Municipale e sarà avviata la procedura per la decadenza dalla concessione o la mancata partecipazione alle edizioni successive.

ART. 18
VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza ed il controllo sugli operatori e sulle merci sarà effettuata dal locale Comando di Polizia Municipale, coadiuvato per la qualificazione della merce da uno o più esperti indicati dal soggetto di cui all'art. 6.
2. In particolare gli Agenti della Polizia Locale incaricati del servizio, dovranno procedere ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionista, mediante l'apposizione della data di partecipazione ed il timbro del Comune.
3. Inoltre si dovrà provvedere a timbrare un elenco contenente l'indicazione dei beni divisi per categorie e numero di oggetti che si intendono porre in vendita.


ART. 19
NORMA DI RINVIO

Per tutte le fattispecie non previste espressamente nel presente Regolamento, si applicheranno le disposizioni di cui al D.lgs. n. 114/1998, L.R. n. 10/2001 e D.G.R.V. n. 2956 del 09.11.2001.

ART. 20
NORMA TRANSITORIA

In caso che la quarta domenica del mese coincida con la giornata di Pasqua o Natale, il Mercatino potrà essere spostato al giorno successivo ovvero non effettuarsi, previo avviso a tutti gli operatori da effettuarsi a cura del soggetto organizzatore.

PIANTINA - allegato sub A) alla Delibera n. 8 del 25.02.2010



sub A)
ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 8 DEL 25 FEB 2010
IL PRESENTE SI COMPONE
DI N. 1 FOLIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Casalini Antonia Maria Cristina)